

(N. 2099)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE, PINTO Michele e COCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1986

Trattamento economico dei magistrati ed equiparati
collocati a riposo nel 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si propone all'attenzione del Parlamento è diretto ad eliminare una situazione iniqua verificatasi, nel trattamento pensionistico e di fine rapporto, a danno dei magistrati ordinari ed equiparati, collocati a riposo nel 1985.

Giova premettere che, per effetto dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli stipendi del personale della magistratura sono adeguati di diritto ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti.

Il primo adeguamento è andato in vigore dalla data del 1° gennaio 1982; il secondo doveva essere operante alla data del 1° gennaio 1985.

Senonchè, l'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con cui vennero concessi ai magistrati aumenti retributivi conseguenti ad una diversa valutazione degli scatti di anzianità, stabilì che « l'adeguamento triennale previsto dal primo capoverso dell'articolo 2

della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non produce effetti incrementativi relativamente all'anno 1985 ». In conseguenza, a tutti i magistrati, nel 1985, non fu concesso il beneficio economico di cui sopra, che è stato invece ripristinato dal 1° gennaio 1986, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 1986.

Tuttavia il ripristino non si è verificato a favore dei magistrati collocati a riposo nel 1985: il che non sembra risponda ad elementari criteri di giustizia e di ragionevolezza.

All'uopo è opportuno ricordare che il ripristino — per i magistrati in servizio — del pagamento dell'adeguamento, pur in vigore dal 1° gennaio 1986, è stato determinato e calcolato con gli indici incrementativi degli anni precedenti, ivi compreso il 1985, e tiene conto di tale fascia temporale ai fini della definizione del *quantum* e della durata del beneficio.

Ciò sta a significare che l'anno 1985 non risulta avulso dalla disciplina generale del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'istituto economico in esame, con l'unico limite della interruzione della corresponsione, non della sua eliminazione.

Concludendo, va ripristinato anche per i magistrati collocati a riposo nel 1985 l'aumento previsto per tutta la categoria, a ti-

tolo di conguaglio, nella misura del 3,8 per cento, sullo stipendio in godimento alla data del 1° gennaio 1982, come previsto per tutti i magistrati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 1986.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A favore dei magistrati di ogni ordine e grado, collocati a riposo nel 1985, va corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1986, l'adeguamento triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura del 3,8 per cento dello stipendio goduto alla data del 1° gennaio 1982.

2. Tale aumento è operante sia per la determinazione della pensione, sia ai fini dell'indennità di buonuscita.